

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2524

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 maggio 2020 (v. stampato Senato n. 1085)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(TRENTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 maggio 2020*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*), 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

ED

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (denominati in seguito le “Parti”);

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Convinti che la cooperazione reciproca nel campo della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 PRINCIPI E SCOPI

Le Parti incoraggeranno, faciliteranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune ed in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali, gli impegni internazionali e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE GENERALE

1. L’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea.
2. La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, alle seguenti aree:
 - a. politica di sicurezza e di difesa;
 - b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e l’acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
 - c. sanità militare;
 - d. storia militare;
 - e. sport militare;
 - f. industria della difesa;
 - g. logistica; e
 - h. ogni altra area di cooperazione che possa essere di comune interesse tra le due Parti.
3. La cooperazione tra le Parti potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. visite reciproche di delegazioni delle Parti presso enti civili e militari;
 - b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
 - c. incontri tra le Istituzioni della Difesa;

- d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
- e. visite di navi ed aeromobili militari;
- f. scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- g. supporto tecnico e amministrativo alle iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della difesa;
- h. ogni altra modalità di cooperazione che possa risultare di interesse reciproco tra le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 (b) di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi e di altre risorse delle Parti.

ARTICOLO 4 RISARCIMENTO DANNI

1. Il risarcimento per eventuali perdite o danni alla Parte ospitante, causati intenzionalmente o per negligenza da un membro della Parte inviante nello svolgimento delle proprie funzioni ufficiali ai sensi del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante, di comune accordo tra le Parti e in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di eventuali perdite o danni causati durante o in connessione con le attività previste dal presente Accordo, le Parti provvederanno, di comune accordo, al risarcimento di tali perdite o danni, in conformità con le rispettive leggi e regolamenti nazionali.

ARTICOLO 5 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela di tutta la proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, scambiati o generati in relazione alle attività svolte nell'ambito del presente Accordo, in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali e con gli accordi internazionali in questo settore di cui sono una parte nonché, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

ARTICOLO 6 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per “informazione militare classificata” si intende ogni informazione, documento e materiale di ogni tipo relativo alla difesa, cui sia stata apposta una classifica di segretezza dalle competenti Autorità di sicurezza di una delle Parti e che richiede protezione contro la divulgazione non autorizzata, in conformità con le proprie leggi e regolamenti nazionali.
2. Tutte le informazioni militari classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni militari classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalle competenti Autorità per la sicurezza designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica di Corea
SEGRETO	SECRET	2급 비밀
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	3급 비밀
RISERVATO	RESTRICTED	대외비

5. Le informazioni militari con la classifica di sicurezza “SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1급비밀” non possono essere scambiate ai sensi del presente Accordo.
6. L'accesso alle informazioni militari classificate, scambiate o generate in virtù del presente Accordo è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
7. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni militari classificate scambiate o generate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito del presente Accordo.
8. Il trasferimento di informazioni militari classificate, acquisite nel contesto della cooperazione prevista dal presente Accordo, a terze parti/organizzazioni internazionali sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta della competente Autorità per la sicurezza della Parte originatrice.
9. Fatta salva l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni militari classificate, non contenuti nel presente

Accordo, possono essere disciplinati attraverso separati accordi o intese che sono stati firmati o saranno firmati tra le rispettive competenti Autorità per la sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 9 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, potranno essere stipulati protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari, in conformità alle previsioni del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali delle Parti.
3. I programmi attuativi volti ad assicurare l'efficacia del presente Accordo o dei relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea, su base di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri delle due Parti e con le Autorità competenti per la sicurezza, per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, se del caso.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso mediante uno scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 8 (ENTRATA IN VIGORE).

ARTICOLO 10 DURATA E TERMINE



1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e la sua validità sarà automaticamente prorogata per periodi consecutivi di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la propria volontà di denunciare il presente Accordo.
2. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. Tale denuncia avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della citata notifica dall'altra Parte.
3. La denuncia del presente Accordo non influirà sui programmi o le attività in corso previste dal presente Accordo, salvo diverso accordo fra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice originale a Roma il 17 ottobre 2018 ciascuno nella lingua italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA**

ON DEFENSE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”);

Confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

Desiring to enhance cooperation between their Ministries of Defense; and

Sharing the understanding that mutual cooperation in the field of defense will enhance the relationship between the Parties;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 PURPOSE AND PRINCIPLES

The Parties shall encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defense, on the basis of the principles of equality, reciprocity and mutual interest, and in accordance with their respective domestic legislation, international commitments and, as far as the Italian Party is concerned, with the obligations ensuing from its membership of the European Union.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

1. The organization and conduct of cooperative activities in the defense field shall be carried out by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea.
2. The cooperation between the Parties may include, but is not limited to, the following areas:
 - a. security and defense policy;
 - b. research and development, logistics support and the acquisition of defense products and services;
 - c. military medical services;
 - d. military history;
 - e. military sports;
 - f. defense industry;
 - g. logistics; and
 - h. any other areas of cooperation that may be of mutual interest to the two Parties.
3. The cooperation between the Parties may take the following forms:
 - a. mutual visits by delegations of the Parties to civilian and military entities;
 - b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
 - c. meetings between defense institutions;
 - d. participation in theoretical and practical training courses, orientation periods,

- seminars, conferences, round table discussions and symposiums, offered by military and civilian entities in the field of defense, by mutual agreement between the Parties;
- e. visits by military ships and aircrafts;
 - f. exchange of cultural and sporting activities;
 - g. technical and administrative support for commercial initiatives related to defense materiel and services linked to defense matters; and
 - h. any other forms of cooperation that may be of mutual interest to the Parties.

ARTICLE 3 FINANCIAL MATTERS

1. Each Party shall be responsible for its own expenses incurred in the implementation of this Agreement, including:
 - a. travel expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowances due to its own personnel under its regulations;
 - b. medical and dental expenses, as well as any expenses related to the removal or evacuation of its own sick, injured or deceased personnel.
2. Notwithstanding paragraph 1(b) above, the host Party shall provide emergency treatment at the medical facilities of its Armed Forces to any personnel of the sending Party who requires medical assistance during the implementation of bilateral cooperation activities under this Agreement and, if necessary, at other health care establishments, provided that the sending Party reimburses the host Party for these expenses.
3. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the availability of funds and other resources of the Parties.

ARTICLE 4 COMPENSATION FOR DAMAGE

1. Compensation for any loss or damage to the host Party, caused intentionally or negligently, by a member of the sending Party in the course of performing official duties under this Agreement, shall be paid by the sending Party, by mutual agreement between the Parties and in accordance with their national laws and regulations.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection with the activities under this Agreement, the Parties shall, by mutual agreement, pay compensation for that loss or damage and in accordance with their national laws and regulations.

ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties shall take necessary measures to ensure the safeguarding of all intellectual property, including patents, exchanged or generated in connection with the activities carried out under this Agreement, in accordance with their national laws and regulations and any

international agreements in this area to which they are a party and, as far as the Italian Party is concerned, with the obligations ensuing from its membership of the European Union.

ARTICLE 6 SECURITY OF CLASSIFIED MILITARY INFORMATION

1. “Classified military information” means any defense-related information, document and material of all types, classified by the competent security authorities of either Party according to its national laws and regulations, that require protection against unauthorized disclosure.
2. All classified military information exchanged or generated in connection with this Agreement shall be used, transmitted, stored, handled and/or protected in accordance with the Parties’ applicable national laws and regulations.
3. Classified military information shall be transferred only through government-to-government channels approved by the competent security authorities designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding to (in English)	For the Republic of Korea
SEGRETO	SECRET	2급 비밀
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	3급 비밀
RISERVATO	RESTRICTED	대외비

5. Military information with the security classification of “SEGRETISSIMO - TOP SECRET - 1급비밀” cannot be exchanged under this Agreement.
6. Access to classified military information exchanged or generated under this Agreement is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with their national laws and regulations.
7. The Parties shall ensure that all classified military information exchanged or generated shall be used only for the intended purposes within the objectives and scope of this Agreement.
8. The transfer of classified military information, obtained as a result of cooperation under this Agreement, to third parties/international organizations shall be subject to the prior written consent of the competent security authority of the providing Party.
9. Without prejudice to the immediate effect of the provisions of this Article, further aspects of security relating to classified military information not contained in this Agreement may be governed by separate agreements or arrangements which were signed or will be signed between the respective competent security authorities of the Parties.

ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved exclusively through consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 8 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement.

ARTICLE 9 SUPPLEMENTARY PROTOCOLS, AMENDMENT, REVISION AND PROGRAMS

1. With the consent of both Parties, supplementary protocols may be signed on specific areas of cooperation on defense matters involving military entities, in accordance with the provisions of this Agreement.
2. Supplementary protocols which are negotiated between the Parties shall be elaborated according to national procedures and shall be restricted to the purposes of this Agreement and not interfere with the respective national legislation of the Parties.
3. Implementation programs that will give effect to this Agreement or its supplementary protocols shall be elaborated, developed and implemented by the personnel authorized by the Ministry of Defense of the Italian Republic and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea, on the basis of mutual benefit, in close coordination with the Ministries of Foreign Affairs of the two Parties and the competent security authorities for the aspects concerning the classified information, where applicable.
4. This Agreement may be amended or revised by mutual consent through an exchange of notes between the Parties, through diplomatic channels.
5. Supplementary protocols, amendments and revisions shall enter into force following the procedure specified in Article 8 (ENTRY INTO FORCE).

ARTICLE 10 DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and its validity shall be automatically extended for consecutive periods of one (1) year unless one of the Parties notifies the other Party of its intent to terminate this Agreement.
2. Either Party may terminate this Agreement by written notification to the other Party,

through diplomatic channels. Such termination shall be effective ninety (90) days after the receipt of the notification by the other Party.

3. The termination of this Agreement shall not affect any on-going programs or activities under this Agreement, unless otherwise mutually agreed by the Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome, on 17th October 2018, in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF KOREA**

